

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 30 novembre 1999, n. 0373/Pres.

Regolamento relativo al riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23.

Art. 1

Presentazione della domanda di riconoscimento

1. La domanda di riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate, formulata ai sensi della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 va sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante di persona giuridica che conduce a titolo di proprietà, affitto, comodato o usufrutto il terreno da destinare a tartufaia.

2. La domanda di riconoscimento va presentata alla Direzione regionale dell'agricoltura per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio con riferimento all'ubicazione della tartufaia.

Art. 2

Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento

1. La domanda va corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal richiedente - ai sensi dell'articolo 3, comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell'articolo 2, comma 11 della legge 16 giugno 1998, n. 191, diretta ad attestare la disponibilità del terreno da destinare a tartufaia, nella quale siano riportati i seguenti elementi conoscitivi delle particelle catastali interessate all'intervento: comune, foglio, mappale, superficie catastale, superficie interessata, intestazione di proprietà e titolo di possesso ovvero di detenzione del fondo (proprietà, affitto, comodato, usufrutto). Nel caso di comproprietà ovvero nel caso in cui il richiedente non sia proprietario del terreno, il richiedente stesso deve allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei comproprietari ovvero dei proprietari del terreno, nella quale gli stessi dichiarano di avere concesso in uso al richiedente il terreno interessato quantomeno per i prossimi 5 anni e di essere a conoscenza che il terreno sarà soggetto a riconoscimento di tartufaia;

b) planimetria in scala 1:2.000 contenente le particelle catastali su cui insiste la tartufaia integrata dalla planimetria ricavata dal C.T.R. in scala 1:5.000 o altro idoneo supporto topografico che individui con esattezza l'area oggetto di riconoscimento;

c) piano colturale e di conservazione della tartufaia da attuarsi mediante gli interventi migliorativi e le operazioni colturali indicati dall'articolo 6 della legge regionale 23/1999. La descrizione dei lavori già eseguiti va distinta da quelli che si prevede di realizzare. Per questi ultimi va precisata la data presumibile di ultimazione, che deve avvenire entro tre anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento;

d) relazione contenente tutti gli elementi atti ad evidenziare le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei terreni da destinare a tartufaia quali:

- 1) l'attuale destinazione colturale dei terreni;
- 2) l'altitudine e giacitura del fondo;
- 3) le caratteristiche fisico-chimiche del terreno con particolare riguardo alla tessitura, alla reazione del ph ed alla presenza di calcare; nel caso di tartufaie coltivate è indispensabile produrre analisi del terreno certificate da istituti o laboratori abilitati;
- 4) il numero e specie delle piante tartufigene presenti nell'area interessata, in caso di tartufaie controllate, o che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza delle piante tartufigene;
- 5) la o le specie di tartufo con cui sono micorizzate le piante da mettere a dimora.

2. Qualora il riconoscimento delle tartufaie sia richiesto da un consorzio costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 23/1999, la relativa istanza sottoscritta dal legale rappresentante va corredata dell'ulteriore seguente documentazione:

a) copia conforme dell'atto costitutivo con elenco soci;

b) copia conforme del verbale con il quale i soci incaricano il legale rappresentante a presentare la richiesta di riconoscimento.

Art. 3

Istruttoria delle domande

1. A fronte delle domande di riconoscimento delle tartufaie l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio effettua l'istruttoria della pratica per verificare la validità dell'iniziativa e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regionale 23/1999, mediante opportuno sopralluogo.

2. Nel corso dell'istruttoria può essere richiesta l'integrazione della documentazione presentata ed eventualmente possono essere impartite indicazioni e prescrizioni in merito alle iniziative da intraprendere per ottenere il riconoscimento della tartufaia.

3. Per il riconoscimento delle tartufaie coltivate è necessario che siano messe a dimora almeno 100 piante micorizzate per ettaro. Il piano colturale ai fini del riconoscimento delle tartufaie controllate deve prevedere il miglioramento della tartufaia naturale con opportune pratiche colturali compreso l'eventuale incremento della medesima con la messa a dimora di idonee piante tartufigene preventivamente micorizzate.

4. Qualora il terreno della tartufaia risulti in tutto o in parte soggetto ai vincoli di cui all'articolo 6, comma 4 della legge regionale 23/1999, l'eventuale riconoscimento avverrà sentito il parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

5. Al fine di consentire eventuali verifiche il richiedente è tenuto a comunicare l'ultimazione dei lavori con la specificazione degli interventi effettuati nonché a conservare ogni opportuna documentazione di spesa, con particolare riguardo alle fatture o altro documento idoneo da cui si possa desumere il vivaio di provenienza delle piantine tartufigene.

6. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio trasmette verbale istruttorio alla Direzione regionale dell'agricoltura la quale - sulla base delle risultanze dello stesso - provvede al riconoscimento della tartufaia ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale 23/1999 ovvero al rigetto della richiesta.

7. Il provvedimento di riconoscimento viene comunicato, entro 30 giorni dalla sua adozione, alla Direzione regionale delle foreste, alla Provincia ed al Comune nel cui territorio è ubicata la tartufaia, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall'articolo 18 della legge regionale 23/1999.

Art. 4

Revoca del provvedimento di riconoscimento

1. Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, risulti che i requisiti essenziali al riconoscimento sono venuti meno,

ovvero che l'interessato non ha tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni impartite dal predetto Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il Direttore regionale dell'agricoltura dispone con proprio decreto la revoca del provvedimento di riconoscimento.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.